

EVVIVA IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE IN TUTTE LE STRADE **di Enrico Chiarini – 02/12/2017**

Come realizzarlo? Dipende, ma l'obiettivo resta quello di consentire la circolazione delle biciclette sul maggior numero di strade in entrambi i sensi.

Se non si potesse, o non fosse opportuno, separare le biciclette con piste in sede propria, il massimo sarebbe adottare il senso unico eccetto bici.

Facile da fare, chiaramente interpretabile e con risultati più che soddisfacenti dove è stato finora utilizzato. Purtroppo la normativa italiana presenta alcune "resistenze" attuative, nonostante gli evidenti risultati positivi dove è stato applicato.

Il ricorso a soluzioni alternative, come il doppio senso limitato alle bici, possono essere soluzioni "tamponi" per promuovere l'estensione della rete ciclabile, ma vanno sollecitati urgenti chiarimenti per rendere pienamente applicabile il segnale del senso unico eccetto bici senza più alcuna riserva.

PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA

Proposte di modifica normativa per rendere pienamente applicabile il segnale di senso unico eccetto bici. (estratto da Collana Gallimbeni FIAB – Quaderno n.2 – con aggiornamenti)

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico CDS

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli, **eccetto il caso delle biciclette che possono, previa ordinanza, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h.**

Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati CDS

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

b) stabilire obblighi, divieti, **eccezioni** e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre CDS

3. I conducenti devono, altresì:

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ~~ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;~~

Art. 135 Segnali utili per la guida REG

25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. **I conducenti devono mantenersi vicino al margine destro della corsia di marcia.** ~~Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza.~~ Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.

Per legittimare la possibilità di tracciamento della segnaletica di corsia ciclabile in controsenso si propone la seguente modifica:

Art. 6 Definizioni, tipologia e localizzazione DM557

2. La pista ciclabile può essere realizzata:

b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, ~~concorde a quella della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia;~~ qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia.

IL DOPPIO SENSO LIMITATO

Qualora una strada sia regolata a doppio senso di marcia, di cui uno non ammesso ai veicoli motorizzati, si ottiene lo stesso effetto del senso unico eccetto bici.

A quali condizioni si può realizzare?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere Prot. 6234 del 21/12/2011 e successive integrazioni) ritiene che le condizioni necessarie, affinché possa realizzarsi il doppio senso limitato alle biciclette siano:

- limite velocità 30 km/h;
- larghezza stradale minima 4.25 m ¹;
- divieto di transito veicoli a motore di massa complessiva maggiore a 3.5 t;
- divieto di sosta sul lato percorso solo dalle biciclette ².

L'esistenza di queste condizioni non richiede ulteriori valutazioni da parte dell'ente proprietario della strada (come fosse una sorta di norma UNI). Secondo lo scrivente, la mancanza di uno o più di questi requisiti potrebbe non impedire all'ente proprietario di adottare comunque il doppio senso "limitato", fornendo adeguate motivazioni.

La soluzione del doppio senso limitato è però meno intuitiva e più complicata da realizzare per questioni segnaletiche.

In particolare, chi entra in tale strada potrebbe effettuare una svolta ad "U" oppure un'auto che esce da un passo carraio potrebbe svoltare in senso opposto a quello consentito. Come evitarlo?

L'applicazione di segnali di direzione obbligatoria ad ogni passo carraio è deleteria.

Come un veicolo che si immette in un senso unico, viene informato della modalità corretta di circolazione dal segnale che vede all'inizio della strada, la stessa cosa dovrebbe avvenire in questo caso.

Ma quale segnale usare? Forse questo?



¹ Il Ministero fa riferimento a strade di tipo "locale" (art.2 c.3 let.F del Codice della Strada), per le quali, applicando il modulo minimo di corsia maggiorato di uno spazio a disposizione per i ciclisti circolanti in senso opposto, si ottiene una larghezza minima di $2.75+1.50=4.25$ m. Nel caso in cui sulla strada locale sia ammesso anche il trasporto pubblico, la larghezza deve essere commisurata con le esigenze dei mezzi di trasporto pubblico, a discrezione dell'ente proprietario. Nel caso di costruzione di nuove strade, la larghezza minima delle corsie per il trasporto pubblico è 3.50 metri (§3.4.2 D.M. 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"). Sempre nel caso di nuove strade bisognerebbe anche considerare una banchina in destra di 50 cm. Il D.M. 2001, tuttavia, si applica alla costruzione di nuovi tronchi stradali ed è solo di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa (Art.2 D.M. 05/11/2001 come modificato dall'Art.1 D.M. 22/04/2004).

² Non si condivide tale condizione, in quanto la presenza di auto in sosta in senso opposto alle biciclette favorisce la visibilità reciproca fra automobilista e ciclista